

IL PREMIO FEDELTA' SI CALCOLA NEL TFR

GIOVANNI MAGLIARO

Ai fini del calcolo del TFR rileva il premio fedeltà perché si valorizza la durata del rapporto e la qualità dell'emolumento corrisposto. Il premio di fedeltà deve essere computato nel TFR poiché trova la fonte nella protrazione del lavoro per un certo periodo di tempo e perché collegato strettamente allo svolgimento del rapporto lavorativo dipendente, di tipo non occasionale. Dal contratto collettivo non emerge la volontà di escludere il premio dal TFR, anche perché lo stesso ha uno scopo gratificativo dovuto alla protrazione dell'attività lavorativa per un certo periodo di tempo. L'abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione di continuità ravvisabile nel vecchio testo dell'articolo 2120 codice civile ha comportato la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non più basato come in passato sull'ultima retribuzione percepita ma sulla sommatoria di quote di retribuzione annue accantonate. Ciò ha condotto la giurisprudenza a non assegnare rilievo alla ripetibilità o alla frequenza delle erogazioni ma a fare leva sulla qualità dell'emolumento corrisposto. Viene data così rilevanza al titolo della erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che vi sia un collegamento tra un certo evento correlato al rapporto lavorativo e l'emolumento stesso. Risulta decisivo il rilievo alla derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite.



n. 104
16 marzo 2020

Con la sentenza n. 3625 del 13 febbraio 2020 la Cassazione si pronuncia su un interessante argomento relativo agli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del TFR. La decisione conferma la linea seguita in materia da diversi anni dalla giurisprudenza di legittimità.

La vicenda è nata dal ricorso presentato da un lavoratore dipendente da una società di Venezia volto ad ottenere l'accertamento del diritto al computo nel TFR del cosiddetto premio di fedeltà previsto dalla contrattazione collettiva aziendale. Prima il Tribunale di Venezia poi la Corte d'Appello della stessa città hanno accolto il punto di vista del ricorrente.

La Corte d'Appello aveva osservato che il premio di fedeltà doveva essere computato nella base del calcolo del TFR in quanto trovava la propria fonte nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo lasso di tempo ed era altresì rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro. Quindi aveva i requisiti di dipendenza da quest'ultimo e di non occasionalità di cui all'articolo 2120 codice civile. Inoltre dalle disposizioni dei CCNL non discendeva in modo certo ed univoco la volontà di escludere il predetto premio dal TFR, anche in considerazione del fatto che lo stesso era contraddistinto da uno scopo gratificativo ed altresì connesso alla protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo.

Avverso la decisione della Corte d'Appello di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione la Società datrice. La ricorrente ha contestato l'interpretazione del requisito della non occasionalità dell'erogazione come componente necessaria della natura retributiva del premio. Inoltre ha dedotto la presunta violazione di alcune norme del contratto collettivo.

La Cassazione ha respinto il ricorso della società datrice confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha affermato che la determinazione del TFR basato oggi non più sull'ultima retribuzione ma sulla sommatoria delle quote retributive accantonate ha indotto la giurisprudenza a dare rilievo alla qualità dell'emolumento corrisposto. In questo modo si valorizza il titolo dell'erogazione. Per questo è stato dato rilievo dalla Cassazione alla "derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite".